



**COMUNE DI VENTIMIGLIA**

**REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE  
ENTRATE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 22/12/1998

Ultimo aggiornamento con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 06/09/2011

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **ART. 1**

#### **“OGGETTO DEL REGOLAMENTO”**

1) Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, tributarie, patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90 e successive modificazioni e integrazioni, nel Dlgs 77/95 e successive modificazioni e integrazioni, e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del Dlgs. 446/97.

2) Le disposizioni qui precisate sono rivolte ad individuare le entrate, a determinare le aliquote dei tributi, dei canoni e delle tariffe e dei prezzi dei servizi; a disciplinare le attività di accertamento, di liquidazione, di riscossione, di contenzioso, le loro forme di gestione e di affidamento a soggetti diversi dall'amministrazione e l'applicazione delle sanzioni di cui ai Dlgs. 471-472-473 del 23.12.97 e successive modificazioni.

3) Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare .

#### **ART. 2**

#### **“LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE “**

Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

## **TITOLO II**

### **Entrate Comunali**

#### **ART. 3**

## **“REGOLAMENTAZIONE PER OGNI TIPO DI ENTRATA”**

- 1) Entro il termine in cui deve essere approvato il bilancio annuale di previsione, il Comune approva, per ciascun tipo di entrata, apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto.
- 2) Ove non fossero adottati regolamenti per alcune delle entrate comunali, si applicano le disposizioni di legge in essere ad esse riferite.
- 3) I regolamenti attinenti le entrate tributarie dovranno essere trasmessi al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla eseguibilità della relativa deliberazione ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

## **ART. 4 “ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI”**

- 1) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 comma 2 lett. f) e 48 comma 2 del D.Lgs. 18.08.00 n° 267, al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi che sono di competenza della Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
- 2) La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
- 3) Per i tributi locali che hanno di norma una scadenza nel mese di gennaio, come l'imposta sulla pubblicità annuale e la tassa di occupazione del suolo pubblico permanente, o comunque aventi scadenza prima della definizione di nuove tariffe o dell'approvazione di modifiche regolamentari, si differisce il termine di pagamento dei tributi suddetti all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si devono deliberare le tariffe di tributi e servizi locali, o a quello in cui si deve procedere all'approvazione dei relativi regolamenti.

## **ART. 5 “AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI”**

- 1) Il Consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

2) Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non necessitano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

### **TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **ART. 6 “FORME DI GESTIONE”**

1. Il Consiglio Comunale determina le forme di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446:

a) gestione diretta dell'Ente, anche nelle forme associate ai sensi degli artt. 30, 31, 32 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

b) soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

c) operatori degli Stati Membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

d) società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modifiche in Legge 4 agosto 2006 n. 248 e modificato dall'art. 1, comma 720, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e s.m. e i., mediante convenzione, a condizione:

1) che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

2) che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;

3) che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

e) società iscritte nell'Albo di cui all'art. 53, comma 1 del D.Lgs 446/97, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione

dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

2. L'affidamento della gestione a terzi o alle società di cui alla precedente lettera c) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, salvo la possibilità di richiedere il rimborso delle normali spese vive di liquidazione, accertamento e riscossione;

3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza, nonché tenere conto della necessaria semplificazione delle procedure amministrative;

4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli Amministratori, Dirigenti e titolari di Posizioni Organizzative del Comune e loro parenti e affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti, fermo restando le eventuali esimenti previste dalle stesse disposizioni vigenti.”.

#### **ART. 7**

#### **“FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI “**

1) Con deliberazione della Giunta Comunale è designato , per ogni tributo di competenza dell'ente , un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso ; la Giunta Comunale determina , inoltre , le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza .

2) Il funzionario responsabile è scelto in base alla qualifica ed esperienza professionale , capacità ed attitudine , titolo di studio.

3) In particolare , il funzionario responsabile cura :

a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce , riscossioni , informazioni ai contribuenti , controllo , liquidazione , accertamento , applicazione delle sanzioni tributarie);

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva;

c) sottoscrive gli avvisi , accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno ;

d) cura il contenzioso tributario ;

- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi , cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione ;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo

#### **ART: 8**

### **“ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA”**

- 1) La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all’ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l’indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell’esatta individuazione del debito.
- 2) Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione , di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.
- 3) La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione svolta dai messi comunali o mediante raccomandata con avviso ricevimento.

#### **TITOLO IV**

### **ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE**

#### **ART. 9**

### **“FORME DI RISCOSSIONE”**

- 1) La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene , di regola , attraverso le procedure previste dal DPR 29.9.73 n° 602 e dal DPR 28.1.88 n° 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
- 2) Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.1.1910 n°639.
- 3) E’ stabilito in euro 4,00 l’importo minimo al di sotto del quale non sono dovuti tributi in pagamento ordinario di competenza del Comune ( ICI, Tosap, Imposta sulla pubblicità e pubbl.affissioni ) né si procede al rimborso da parte

del Comune o del Concessionario. Inoltre non si procede all'iscrizione a ruolo o alla riscossione coattiva di crediti comprensivi o costituiti solo da sanzioni o interessi se l'importo è inferiore a euro 10,33 ( importo da considerare al netto delle addizionali per la tassa smaltimento rifiuti ).

4) I contribuenti possono compensare, esclusivamente nell'ambito dello stesso tributo, le somme a credito con quelle a debito dovute al Comune, purchè si tratti di un credito certo, liquido ed esigibile, discendente da apposito provvedimento scritto emesso dal Funzionario Responsabile del tributo ovvero da pronuncia definitiva del Giudice Tributario; nell'atto di compensazione, che deve essere compilato su apposito modulo prestampato dal Comune e presentato all'ufficio tributi contestualmente all'effettuazione della compensazione o comunque prima della stessa, deve essere espressamente indicato il suddetto titolo relativo al credito vantato e l'intero importo dovuto al Comune prima della compensazione.

#### **ART. 10 “SANZIONI”**

1) Per le sanzioni di carattere tributario,previste dai Dlgs. 471, 472, 473 del 23.12.1997 e successive modificazioni, il Comune dovrà dotarsi, con apposito atto deliberativo, dei criteri da seguire nell'attività di controllo, e graduare la loro applicazione sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai richiamati decreti legislativi e loro successive modificazioni.

#### **ART: 11 “TUTELA GIUDIZIARIA”**

1) Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio in materia di entrate tributarie,ai sensi del Dlgs. 31.12.1992 n° 546, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario che gestisce il servizio, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a resistere in giudizio anche senza difensore, con le modalità previste dall'art. 12, comma 5 del richiamato Dlgs. 546/92 e successive modificazioni .

2) Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di uno o più professionisti, può stipulare una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate,purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge.

**ART: 12**  
**“AUTOTUTELA”**

1) Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.

2) Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga una palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di doppia imposizione, errore di persona, prova di pagamenti regolarmente eseguiti, errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta, sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

3) Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi :

- a) probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- b) valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

**TITOLO V**  
**“DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE”**

**ART. 13**  
**“ENTRATA IN VIGORE”**

1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.

2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.